

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA

37121 VERONA - VIA LEONCINO, 5 - TEL 045.8035959 r.a. - FAX 045.8031634

E-mail: [ordine@ingegneri.vr.it](mailto:ordine@ingegneri.vr.it) - Web Site: [www.ingegneri.verona.it](http://www.ingegneri.verona.it)

Verona, 29 novembre 2012

Prot. n° 3480/12

### Circolare n° 3/12

#### Indice:

1. **Convocazione Assemblea dell'Ordine**
2. **Sopraelevazione di edifici esistenti**
3. **Aggiornamenti in merito a "competenze geometri"**
4. **Richiesta di verifica dati iscritti on line**
5. **Chiusura Segreteria per festività Natalizie**

oooooooooooooooooooo

### 1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ORDINE

L'Assemblea Ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta per giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 07.30 presso la sede dell'Ordine, in Via Leoncino, 5 in prima convocazione e **venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 18.30 presso l'Oratorio di San Zeno, Piazza San Zeno Verona** in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Presentazione del bilancio pre-consuntivo 2012
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2013
4. Illustrazione da parte della curatrice, arch. Michela Morgante, della mostra "Coscienza dell'abitare, L'esperienza INA-casa a Verona" allestita proprio presso l'Oratorio sede dell'Assemblea.

Per ragioni logistiche, al fine di consentirci di organizzare al meglio l'incontro, siete pregati di confermarci via mail [ordine@ingegneri.vr.it](mailto:ordine@ingegneri.vr.it) la Vostra partecipazione all'Assemblea.

### 2. SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

Al paragrafo 8.4.1 "Interventi di adeguamento", le Nuove Norme Tecniche prevedono che la valutazione della sicurezza e l'eventuale adeguamento dell'intera costruzione sia obbligatorio in caso di sopraelevazione (punto a), indipendentemente dal rispetto o meno delle successive condizioni, in particolare di quella prevista al punto c) "incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%".

Da questo consegue che, in caso di sopraelevazione, un aumento dei carichi gravanti in fondazione inferiore al 10% rispetto alla situazione preesistente non sia una condizione sufficiente per evitare di eseguire una valutazione di sicurezza dell'intero immobile.

Quanto sopra è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8643 del 30 maggio 2012.

Si ricorda infine che per sopraelevazione va inteso un aumento dell'altezza massima dell'edificio, anche senza un incremento del numero dei piani; fa eccezione il caso di aumento di altezza per la realizzazione di cordoli sommitali, purché rimanga immutato il numero dei piani dell'edificio.

La sentenza sopra richiamata è pubblicata sul sito dell'Ordine al seguente link <http://www.ingegneri.verona.it/index2.asp?pag=doc&node=06&krec=883>

### 3. AGGIORNAMENTI IN MERITO A "COMPETENZE GEOMETRI"

Segnaliamo le ultime tre sentenze relative al tema in oggetto:

#### - **Cassazione civile, sez. II, 02/09/2011, n. 18038**

L'art. 16 r.d. n. 274/1929 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l'incolumità

delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo; con le ulteriori precisazioni che tale disciplina professionale non è stata modificata dalle l. n. 1086/1971 e n. 64/1974, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità.

- **Consiglio di Stato, sez. V, 28/04/2011, n. 2537**

È affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto)

- **Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2012, n. 686**

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta — e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m) , r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 — consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Vi rimandiamo inoltre alla lettura della Circolare C.N.I. nr. 145 del 15.11.2012 pubblicata sul sito dell'Ordine <http://www.ingegneri.verona.it/index2.asp?pag=doc&node=06&krec=1072> (Ordine/Normativa) che riporta tra l'altro, in allegato, il parere del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Sezione Prima, adunanza 8 novembre 2011, prot. nr. 122/2011.

#### **4. RICHIESTA DI VERIFICA DATI ISCRITTI ON LINE**

Frequentemente ci viene richiesto, anche da parte di Enti Pubblici, la comunicazione dell'Albo dei nostri iscritti. Vi invitiamo pertanto a verificare ed eventualmente aggiornare i Vostri dati accedendo all'area riservata del nostro sito. Per coloro che non avessero proceduto ancora a registrarsi preliminarmente on line, segnaliamo le istruzioni pubblicate sul sito al seguente link:

<http://www.ingegneri.verona.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=484>

#### **5. CHIUSURA SEGRETERIA PER FESTIVITA' NATALIZIE**

Si comunica che la Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa per le festività Natalizie da venerdì 21 dicembre sino a venerdì 4 gennaio p.v.. Riaprirà pertanto **lunedì 07 gennaio 2013**.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario  
Ing. Marco Terrabuio

Il Presidente dell'Ordine  
Ing. Ilaria Segala